



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 e art. 117, comma 2, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10073 del 2011, proposto da Idrissi Abdelaltif Kounaizi, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico De Stefano e Benito Panariti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Celimontana, 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 03803/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO INADEMPIMENTO SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2012 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Ardizzi su delega di Panariti e dello Stato Varrone;

Considerato che con il ricorso introduttivo di primo grado il Sig. Kounaizi Idrissi Abdelaltif chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana, con ogni consequenziale statuizione in ordine al risarcimento dei danni;

Ritenuto che con l'ordinanza appellata il TAR ha negato la misura cautelare in relazione alla natura pretensiva dell'interesse fatto valere ed alla mancata allegazione di profili specifici e concreti di danno;

Considerato che la motivazione dell'ordinanza lascia presumere che il giudice di primo grado abbia trattato la domanda del ricorrente come se si trattasse di un'istanza cautelare, mentre la domanda era rivolta all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana avanzata il 14.12.2007, la cui trattazione avviene in camera di consiglio ex art. 87, comma 2, lett. b, al pari dei giudizi cautelari (lett. a);

Considerato, pertanto, di dover pronunciare sulla domanda del ricorrente dichiarando, innanzitutto, la tempestività dell'azione, proposta entro il termine di cui all'art. 31, comma 2, cod. proc. amm., essendo stato il termine annuale, decorrente dal 14.12.2009 (data di scadenza del termine di conclusione del procedimento), interrotto dall'atto di integrazione documentale del 26.6.2010, consistente nel deposito presso la Prefettura di Treviso del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Treviso datato 25.5.2010, di cui si fa menzione nella diffida inoltrata al Ministero con racc. dell'11.4.2011, fatto, peraltro, non contestato dall'Amministrazione;

Considerato, ancora, che è illegittimo il silenzio serbato dall'Amministrazione, la quale era tenuta in virtù dell'art. 3 del D.P.R. 362/1994 a concludere il procedimento ed emettere un provvedimento conclusivo entro i 730 giorni dalla presentazione della domanda;

Ritenuto che non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria avanzata solo genericamente dal ricorrente, non essendo dimostrata la sussistenza di nesso causale tra il danno lamentato, ovvero dalla perdita del lavoro, nonché dalla patologia (diabete) da cui è affetto, e la mancata evasione della domanda di cittadinanza, in quanto anche in materia di responsabilità "da ritardo" il ricorrente ha l'onere di provare, secondo i principi generali, la sussistenza e l'ammontare dei danni dedotti in giudizio, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (Consiglio Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1672);

Considerato, conclusivamente, che il ricorso va accolto, nei limiti precisati, dichiarando l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza del ricorrente di concessione della cittadinanza, e l'obbligo dello stesso di pronunciarsi espressamente, ordinando di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che in caso di inadempimento potrà essere nominato, su istanza di parte, Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell'Amministrazione, a spese della stessa;

Ritenuto, infine, che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti, atteso il parziale accoglimento della domanda;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina

all'Amministrazione di concludere il procedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)